



Sentenza n. 163/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Marcello Iacubino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 34868/PC** del Registro di Segreteria, proposto da: XX
(XX), XX (XX), XX (XX), XX (XX), tutti rappresentati e difesi, giusta
mandato a margine del ricorso, dall'Avv. Laura Di Santo ed elettivamente
domiciliati in Taranto alla Via F. De Palma n. 123 presso il suo studio
(disanto.laura@ordavta.legalmail.it);

contro:

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'Avv Ilaria De Leonardis, giusta procura *ad lites* in atti, elettivamente
domiciliata in Bari alla via Putignani n. 108.

Oggetto: riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all'amianto
ex art. 13, co. 8 Legge n. 257/92 e successive modificazioni.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 luglio 2024 e con l'assistenza del
segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, l'Avv. Laura Di Santo per i

ricorrenti e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti agiscono in riassunzione a seguito della sentenza n. 398 del 30 ottobre 2018 della III Sezione Centrale d'Appello, che ha annullato la pronuncia di questa Sezione giurisdizionale n. 414 dell'8.11.2016, resa a sua volta a seguito di pronuncia declinatoria di giurisdizione emessa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Taranto, a suo tempo adito con distinti ricorsi del 2004 per l'accertamento della esposizione ultradecennale ad amianto al fine di conseguire la rivalutazione dei contributi previdenziale in misura dell'1,5 %, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 co. 8, L. 257/92, come modificata dalla L. 271/93; con conseguente obbligo dell'INPS di aggiornare la posizione contributiva accreditando in loro favore i contributi previdenziali rivenienti dall'applicazione del predetto coefficiente all'intero periodo lavorativo, con vittoria di spese e competenze di causa.

Con la sopra citata sentenza di I grado la domanda degli odierni ricorrenti veniva respinta sulla base dell'assunto per cui l'esposizione sarebbe cessata nel 1992 e, pertanto, essendo questi stati assunti nel 1984 non avevano totalizzato i 10 anni di esposizione ad amianto e non meritavano i benefici richiesti.

Il Giudice d'appello accoglieva quindi le doglianze dei ricorrenti, con riferimento al 3^a motivo di ricorso, dichiarando espressamente che la valutazione delle circostanze di fatto che sarebbe stato necessario accertare,

ossia l'*an* e il *quantum* dell'esposizione ad amianto dei ricorrenti, fosse stata condotta in I grado esclusivamente con riferimento al materiale probatorio fornito dalla parte resistente; di converso, gli elementi probatori offerti dai ricorrenti, pur consistenti in valutazioni tecniche, erano stati disattesi. In tale pronuncia la Sezione centrale ha reputato che, al fine di valutare la questione, il giudice territoriale avrebbe dovuto far ricorso alla CTU, atteso che la durata e l'intensità dell'esposizione ad amianto dei ricorrenti non costituissero dato pacifico. Di conseguenza, nell'accogliere l'appello rinviava per la decisione a questa Sezione perché procedesse, in diversa composizione monocratica, ad un nuovo giudizio nel merito della questione controversa e alla definizione delle spese del giudizio (anche del grado di appello), vincolando sostanzialmente il giudice del rinvio alla remissione di una CTU, esprimendosi nei sensi appresso indicati: <<La contestazione di fondo degli appellanti consiste nell'omesso ricorso del giudice ad una consulenza tecnica d'ufficio. Sul punto occorre rilevare che, in via generale, la consulenza tecnica d'ufficio (c.d. deducendo) che integra la conoscenza tecnica del giudice al fine di valutare i fatti (già accertati) in ragione della loro efficacia a determinare gli effetti giuridici che la norma invocata dall'attore/ricorrente prevede, non è un mezzo di prova ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di avvalersene o meno (Sez. II, sent. nn. 307 ed 838 del 2016). Tuttavia, nel caso in esame, dove i fatti di servizio non sono tutti noti ed incontrovertibili e la sussistenza o meno del superamento dei limiti di esposizione all'amianto e la durata di tale esposizione è tutt'altro che

pacifica tra le parti, ed in cui, inoltre, i dati che emergono dalle CTP sono tra loro contraddittori, il giudice avrebbe dovuto far ricorso ad una CTU 'percipiente', che gli consentisse – come in altri casi oggetto dei pareri invocati dagli appellanti a loro favore – di acquisire ed accertare i dati tecnici e fattuali necessari a decidere una controversia eminentemente tecnica come quella oggi in esame. Il Collegio, così, ritiene che l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, delle numerose e reiterate istanze istruttorie avanzate nel ricorso introduttivo, intese ad ottenere una consulenza tecnica d'ufficio, configuri un error in iudicando sub species di apparente motivazione. In un caso particolare come quello in esame, dove la caratterizzazione soggettiva della posizione di ciascun ricorrente era determinante, l'utilizzo di stralci di altri pareri concernenti altri ricorrenti in altri giudizi e la mancata acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio che analizzasse la posizione di ciascun ricorrente, odierno appellante, ha comportato, essenzialmente, l'adozione di una decisione su di un soggetto in base a prove riguardanti la posizione soggettiva specifica di un altro. Quanto precede dimostra la sussistenza di un vizio di motivazione della sentenza del giudice di prime cure, che ha escluso il requisito dell'esposizione qualificata decennale senza acquisire, a fronte di accertamenti sul punto discordi, una C.T.U. che avrebbe potuto fugare ogni dubbio in ordine al ricorrere dei requisiti per ciascuno dei ricorrenti. E' appena il caso di osservare al riguardo, che l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio (cfr. art. 421 c.p.c., v. oggi l'art. 165, comma 2, c.g.c.) nel caso in esame, oltre che dalla già ricordata natura 'percipiente' della CTU

nel particolare caso in esame, si giustifica anche in ragione del principio di prossimità alla prova (v. art. 94, c.g.c.), atteso che i ricorrenti in prime cure hanno fornito almeno un principio di prova dei fatti allegati a sostegno della loro pretesa>>.

2. L'INPS, costituitosi in questo giudizio di riassunzione di nuovo eccepiva:

- la decadenza dall'azione giudiziaria stabilita dall'art. 47, comma 5, d.l. n.269 del 2003, convertito con modificazioni in l. n.326 del 2003 e di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970;
- l'infondatezza della domanda per mancanza di prova circa la significativa esposizione all'amianto;
- l'inammissibilità del ricorso presentato nei confronti dell'Istituto, rilevando la carenza di legittimazione passiva del medesimo ente;
- nel merito l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso;
- la prescrizione del preteso diritto alla rivalutazione contributiva.

3. A seguito della prima udienza del 27 giugno 2019, veniva disposta una consulenza tecnica tramite l'U.M.L. del Ministero della salute (organo già in precedenza officiato da questa Sezione su quesiti analoghi, come nel caso afferente al ricorrente XX, preso a riferimento dal giudice della sentenza n. 414 dell'8.11.2016) affinché valutasse, alla luce di tutte le risultanze del presente giudizio, ivi comprese le perizie assunte in giudizi su identico tema (versate in atti), e del parere CONTARP centrale 241-14949-PAR, ivi compresa l'acquisizione di copia della documentazione eventualmente necessaria, anche presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati, e si pronunciasse, nel

rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte, sui seguenti quesiti:

“a) se i ricorrenti nel corso della loro attività lavorativa siano stati esposti al rischio morbigeno (polveri e fibre di amianto), in base alla specifica lavorazione praticata e all’ambiente ove essa si è svolta, per più di dieci anni (elemento temporale);

b) se la concreta esposizione al rischio morbigeno di cui sopra sia stata di intensità tale da superare i limiti di concentrazione media annua previsti dalla normativa vigente come valore medio su otto ore al giorno (soglia di rischio), fermo restando che il ricorso alla media ponderata di cui sopra va riferito, su base annuale, alla quantificazione della esposizione quotidiana (calcolata su un periodo di riferimento di otto ore) e non già alla consistenza dell’esposizione complessivamente accertata in tutto l’arco di tempo – ultradecennale – oggetto di rivalutazione contributiva; sicché l’anno, nel corso del quale non sia stato superato il valore limite suddetto, non dovrà essere considerato utile ai fini del superamento del decennio occorrente (metodo di calcolo)”. Tanto, considerando che, a norma della legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8:

- ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria (gestita dall’Inail) contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all’amianto, devono essere moltiplicati per un certo coefficiente quando superano i 10 anni;
- secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 15 febbraio 2010, n. 3453; Cass. 23 gennaio 2003, n. 997, in

tema di benefici in favore dei lavoratori esposti al rischio di asbestosi, anche in virtù delle sentenze della Corte costituzionale n. 5/2000 e n. 127/2002), deve ritenersi che siano destinatari del beneficio previdenziale previsto dalla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, tutti i lavoratori subordinati i quali – indipendentemente dall’oggetto dell’attività produttiva dell’impresa datrice di lavoro – abbiano subito una esposizione “qualificata” ultradecennale all’azione morbigena delle fibre di amianto, in quanto risulti accertata la presenza nell’ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati negli artt. 24 e 31 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, essendo irrilevante che l’esposizione sia cessata alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992;

- l’accertamento dell’esistenza di una esposizione “qualificata” richiede che il giudice verifichi – nella specie, avvalendosi dei poteri d’ufficio previsti nel rito del lavoro – se il lavoratore ha dimostrato che nell’ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio sopra indicati e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni.

3. A seguito di varie vicissitudini, tra cui in sintesi la subentrata emergenza pandemica, che induceva l’UML del Ministero della salute a sospendere *sine die* i collegi per la disamina delle pratiche medico legali quali quella di cui trattasi, questo giudice disponeva una nuova consulenza rimettendola (con ordinanza n. 24/2022) al dott. Vincenzo Rutigliano, dirigente INAIL della Direzione Regionale Puglia, il quale depositava il 5 gennaio 2023 la relazione

peritale conclusiva dell'attività svolta in relazione agli specifici quesiti formulati, concludendo negativamente in merito al riconoscimento dell'esposizione qualificata ad amianto dei ricorrenti nei periodi in esame.

Nondimeno, con successiva ordinanza n. 18/2023, ai fini di una più informata giustizia, questo giudice disponeva una seconda consulenza tecnica affidandola nuovamente all'U.M.L. del Ministero della salute (che aveva superato l'*inpassé* determinata dalla situazione pandemica, come da sua nota ricognitiva del 13/02/2023), affinché si esprimesse sui quesiti sopra indicati, alla luce di tutte le risultanze del presente giudizio, ivi comprese la relazione peritale di CTU già rimessa nel giudizio e sopra citata, le perizie assunte in giudizi su identico tema (versate in atti), e del parere CONTARP centrale XX-XX-PAR, nonché la documentazione citata e allegata anche da ultimo dai ricorrenti.

Nei termini successivamente prorogati con ordinanza a verbale del 12.10.2023, l'Ufficio Medico Legale del Ministero della salute rimetteva in data 6 maggio 2024 la relazione conclusiva dell'attività peritale, così concludendo in merito ai quesiti posti: <<*Sulla base dell'esame della documentazione in atti e successivamente acquisita, delle risultanze delle operazioni peritali, tenuto conto delle osservazioni preliminari inviate dal CTP Dott. XX, questo UML, in risposta ai quesiti posti in ordinanza così ritiene di poter rispondere:*

“a) I Sigg.ri XX, XX, XX e XX, tutti in servizio presso l'Arsenale Militare di Taranto, in base alla specifica qualifica lavorativa che per ciascuno ha comportato una interazione diretta con amianto e/o con materiali contenenti

amianto, secondo un criterio di elevata probabilità, sono stati esposti al rischio amianto per un periodo ultradecennale (1984-1995) a livelli superiori al valore di 100 fibre/litro previsto come limite-soglia per la concessione dei benefici previdenziali ex art. 13 Legge 257/92>>.

4. All'udienza odierna l'Avv. Di Santo per i ricorrenti si è riportata alle argomentazioni del ricorso e dei successivi atti scritti – tra cui le note di udienza da ultimo depositate – e ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

L'Avv. De Leonardis per l'INPS si è riportata alle deduzioni e conclusioni formulate negli atti scritti.

Il giudizio è stato perciò trattenuto in decisione e definito come da dispositivo della presente sentenza, letta nella stessa udienza e di seguito trascritto.

5. Innanzitutto, va premesso che, nella materia del riconoscimento dei benefici previdenziali per il "rischio amianto", l'art. 13, co. 8, della 27 marzo 1992, n. 257 così dispone: *"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".*

Esaminata la suddetta normativa, preliminarmente, si deve ribadire (in quanto già deliberata dal precedente giudice di prime cure) la legittimazione passiva esclusiva dell'INPS, in quanto ente previdenziale detentore della posizione contributiva e pensionistica del lavoratore che agisce in giudizio.

Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte *"con riguardo al beneficio della*

rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto - beneficio consistente in un incremento dell'anzianità contributiva realizzato attraverso la rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto - legittimato passivo rispetto alla domanda di attribuzione di detto beneficio è l'ente previdenziale detentore della posizione contributiva e pensionistica del lavoratore che agisce in giudizio" (cfr. Cass. Sentenza n. 6659 del 29/04/2003).

6. Vanno, a questo punto, dichiarate inammissibili tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari, anche di merito (*id est* quella di prescrizione), riproposte dall'INPS in questo giudizio di riassunzione (cfr. sup. par. 2), il cui oggetto è, difatti, limitato alla decisione della causa nei capi cassati in appello della sentenza di merito e in quelli eventualmente dipendenti.

Le citate eccezioni, invero, in quanto non veicolate attraverso uno specifico atto di appello incidentale da parte dell'Istituto, devono ritenersi coperte dal giudicato interno, anche implicito, a mente degli artt. 170, 184, comma 3, 186 e 195 c.g.c. (in combinato disposto): l'INPS, infatti, pur essendo risultata, riguardo agli odierni ricorrenti, parte totalmente vittoriosa nel merito in I grado, non ha devoluto alla cognizione del giudice superiore – secondo quanto emerge dalla sentenza n. 398 del 30 ottobre 2018 della Sez. IIIA – tali questioni, rispetto alle quali ha maturato una posizione di soccombenza teorica (in termini, su questione speculare, cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., ord. n. 26850/2022 e di questa Corte, Sez. IIA, n. 117/2023).

7. Passando all'esame del merito, è noto, come rilevato dalla Corte

Costituzionale nella sentenza n. 5 del 12.01.2000, la legge n. 257 del 1992 è stata preceduta da una disciplina comunitaria, già da tempo, consapevole della necessità di protezione contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto sul luogo di lavoro (direttiva del Consiglio n. 477 del 1983, modificata dalla direttiva n. 382 del 1991) e che ha espressamente chiarito, tra le proprie finalità, quella della dismissione dalla produzione e dal commercio della sostanza in questione e dei relativi prodotti, nonché della decontaminazione e della bonifica (cfr. art. 1).

Tutto ciò premesso, si deve osservare come lo scopo della tutela offerta ai lavoratori esposti all'amianto per almeno dieci anni sia necessariamente correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene.

Il criterio dell'esposizione decennale costituisce un dato di riferimento "*perfettamente determinato*" in quanto collegato (secondo quanto contemplato dallo stesso art. 13, comma 8) al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'INAIL (cfr. ancora quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 5 del 12.01.2000), ma quello che pare effettivamente determinante, secondo un'interpretazione teleologica, è il fatto che, in tale periodo di tempo, il dipendente sia restato esposto ad un serio pericolo di contrarre le malattie derivanti dall'esposizione all'amianto.

È dunque possibile porre in evidenza come, al fine di definire tale concreto pericolo di malattia, la giurisprudenza si sia, quindi, posta il problema di identificare la corretta soglia perché potesse dirsi effettivamente risultante tale

rischio.

Valorizzando il rinvio di cui all'art. 3 della L. 257/92, che dispone che *"la concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge"*, si è ritenuto di rinvenire un concreto elemento per presumersi verificato tale pericolo per il lavoratore nella prova del superamento delle soglie previste dalle suddette disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Si è, cioè, osservato che il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, ha fissato in tali previsioni il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, offrendo un parametro concreto per individuarsi un significativo rischio di esposizione (la disposizione in parola pare, infatti, da inquadrarsi tra le "norme cautelari specifiche").

Venendo ad esaminare il caso in analisi secondo i menzionati canoni ermeneutici si deve, innanzitutto, notare come l'istruttoria (cfr. la relazione del CTU - UML del Ministero della salute) abbia dimostrato come le circostanze dedotte dagli attori fossero rispondenti al vero, svolgendo i dipendenti mansioni che li hanno esposto per oltre dieci anni alla respirazione di polveri di amianto in valori superiori alla suddetta soglia, considerato come sia stata dimostrata la presenza negli ambienti di lavoro di un'elevata quantità

d'amianto. E difatti, il predetto organo di consulenza, dopo aver esaminato e valutato la presenza e la relativa potenziale esposizione ad amianto nei diversi ambienti della Marina Militare: *<<Relativamente alla presenza dell'amianto negli ambienti della Marina Militare (M.M.) schematicamente occorre distinguere tra l'esposizione nel personale operante sulle Unità Navali militari (U.U.NN.) e il personale operante nell'Arsenale Militare (A.M.)>>* (cfr. par. 1 e ss. delle conclusioni, pag. 6 e ss. della relazione), ha considerato la posizione differenziata dei ricorrenti Sigg. XX e XX da un lato, e dei Sigg. XX e XX dall'altro, come di seguito:

- XX e XX, entrambi aventi la qualifica di “*apparecchiatore elettronico*” Profilo n. XX, in servizio dal 1984, inizialmente destinati all'Officina Artiglieria e in seguito – dal 1987 – ai sistemi missilistici delle unità navali almeno fino al 30/04/2000, in relazione ai quali è stata ritenuta l'esposizione qualificata senza meno fino al 31/12/1995; *<<... sia il Sig. XX sia il Sig. XX, sono stati esposti al valore soglia di 100 ff/L al giorno per un periodo di 11 anni (1984-1995)>>*;

- XX e XX, aventi la qualifica di “*operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche*”, Profilo n. XX, in servizio dal 1984, inizialmente destinati rispettivamente al *Reparto Impianti Elettrici* e all'*Officina Congegnatori*, per essere poi dal 1987 trasferiti,

a) il primo al *Reparto Impiego Mezzi di lavoro e bacini* e dall'01/12/2003 al *Settore Sommersibili e grandi motori* (e inquadrato dal 30/11/2004 nel nuovo profilo 010 - “*Coadiutore Tecnico - Settore Motoristico e Meccanico*”, alla data del 29/06/2006 ancora in servizio presso il Settore

propulsione e G.E./Mot. Elevata potenza e ivi impiegato nella qualifica/profilo di appartenenza);

b) il secondo all'Officina Sommergibili, rimanendo in servizio fino al 02/10/2003 presso l'Arsenale Militare di Taranto con la citata qualifica.

In relazione a tali due ultimi ricorrenti, pur non essendo stata accertata riguardo al XXla presenza a bordo di unità navali, in ogni caso l'UML ha ritenuto che <<Le mansioni svolte dai ricorrenti risultano quindi aver provocato un'esposizione qualificata per avere svolto lavorazioni pericolose tra quelle riconosciute nel parere CONTARP dell'INAIL. Genericamente la qualifica di operatore addetto per le lavorazioni motoristiche e meccaniche prevede la manutenzione e la riparazione dell'apparato motore e dei sistemi meccanici delle UU.NN, attività che prevedeva spesso il compito di smontare, revisionare e rimontare componenti con rivestimenti coibentati ormai deteriorati e porne in opera dei nuovi.

Dunque, sia il Sig. XX sia il Sig. XX, risultano essere stati sicuramente esposti ad un'alta concentrazione di fibre di amianto durante lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza>>.

Sulla base dei suddetti dati, il CTU ha accertato, con motivazione che si condivide e alla quale si fa espresso rinvio, che, in conseguenza di tali circostanze, i lavoratori sono stati esposti ad una concentrazione aereodispersa media annuale di fibre di amianto superiore a 100 ff/l per il periodo temporale intercorrente tra la data di assunzione, avvenuta per tutti i ricorrenti nel 1984, fino al 31.12.1995, e dunque per un periodo di circa 11 anni.

In particolare, il CTU ha analizzato, con dovizia e argomentazioni convincenti

le risultanze istruttorie di causa pervenendo alle conclusioni sopra riportate, non confutate da parte dell'Istituto resistente né nel corso del veduto procedimento istruttorio (in cui non ha partecipato alcun suo consulente) né in fase conclusionale.

Si deve, dunque, reputare accertata, in base ai rilievi istruttori, sussistendo indizi gravi precisi e concordanti utili per una valutazione ex art. 2729 c.c., la sussistenza di un'esposizione significativa ultradecennale (diretta), con rischio morbigeno nel senso sopra precisato, avuto riguardo alla collocazione lavorativa dei ricorrenti, all'ambiente di lavoro, alla natura dei materiali lavorativi e delle lavorazioni effettuate. Tanto, in guisa da superare anche le conclusioni rassegnate dal precedente consulente, atteso che in sostanza, appare ampiamente dimostrata nel caso che occupa il superamento della barriera temporale del 1992 riguardo alla scomparsa dell'amianto, con riferimento dunque all'Arsenale militare di Taranto e in riferimento alle mansioni e occupazioni dei lavoratori ricorrenti, svolte nelle medesime condizioni almeno fino alla fine del 1995 a bordo di unità navali o nell'Arsenale stesso.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, si deve dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva del 1,5 delle settimane di contribuzione prevista dall'art. 13 co. 8 della L. n. 257/1992, come modificato dall'art. 1, co. 1, del D.L. n. 169/1993, convertito nella legge n. 271/1993, in relazione ai periodi indicati in dispositivo, secondo le risultanze della CTU in atti, e alla conseguente ricostituzione da parte dell'I.N.P.S. del trattamento di pensione in misura corrispondente

all'accredito contributivo spettante, con pagamento delle differenze maturate e non rimosse.

Detta rivalutazione va riconosciuta:

- nei limiti utili ai fini del conseguimento della massima anzianità di servizio nell'ordinamento di appartenenza (arg. anche ex Cass. n. 757/2005), trattandosi di un riconoscimento figurativo aggiuntivo di anzianità contributiva, che permette di realizzare una copertura assicurativa a fini pensionistici senza collegamento con il versamento di contribuzione, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione; donde si appalesa infondata la domanda dei ricorrenti *“di condannare l’Inps alla liquidazione dei contributi non accreditabili per raggiungimento del massimo dell’anzianità contributiva”*;

- con l'applicazione del coefficiente di 1,5, atteso che è documentalmente provato che ciascuno dei ricorrenti ha presentato la domanda indirizzata all'INAIL ben prima la modifica della citata disposizione recata dall'art. 47 del d.l. 269/2003, che ha previsto, a partire dal 1° ottobre 2003, il più contenuto beneficio previdenziale della rivalutazione del periodo di esposizione ultradecennale per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura della pensione; nel dettaglio, essi hanno, difatti, presentato la domanda, il XX il XX; il Sig. XX il XX ; il Sig. XX il XX; il Sig. XX il XX.

Sulle somme arretrate che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle SS.RR.

della Corte di conti con sentenza n. 10/Q.M./2002.

9. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, nonché quelle inerenti alla prima CTU, già liquidate provvisoriamente con separato decreto, il cui onere va ora posto in via definitiva a carico dell'amministrazione soccombente giusta l'ultimo comma dell'art. 97 CGC, sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali previsti dal DM 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, rigettata ogni contraria deduzione o eccezione,

- dichiara il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione ai fini pensionistici, mediante il coefficiente dell'1,50 di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, ai fini pensionistici del periodo lavorativo ultradecennale di esposizione qualificata all'amianto, segnatamente dal 09.08.1984 al 31.12.1995 per il sig. XX, dal 28.09.1984 al 31.12.1995 per il sig. XX, dal 23.07.1984 al 31.12.1995 per il sig. XX, dal 17.07.1984 al 31.12.1995 per il sig. XX, svolto presso l'Arsenale della Marina Militare di Taranto, da contenere entro il limite massimo di servizio utile; arretrati e accessori come in motivazione;

- condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.447,00 sia per il I che per il II grado di giudizio, in entrambi i casi oltre IVA se dovuta e CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, con distrazione a

favore del difensore che le ha anticipate;

- pone definitivamente le spese della prima C.T.U. a carico dell'I.N.P.S., liquidate provvisoriamente con separato decreto, giusta l'ultimo comma dell'art. 97 CGC.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, all'esito della camera di consiglio del 18 luglio 2024.

Depositato in Segreteria il, 01/08/2024

Il Giudice

L'Assistente Amministrativo

F.to dig.dott.ssa Caterina Di Palma

F.to dig.(Cons. Marcello Iacubino)

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to dig. (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 01/08/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to dig.Dott.ssa Caterina Di Palma

In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell'art.52, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 01/08/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to dig. Dott.ssa Caterina Di Palma